



ATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CASEMATTE"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione culturale denominata "CASEMATTE" senza fini di lucro con sede in Torino (TO), via San Massimo n. 53.
2. Il Consiglio Direttivo potrà liberamente stabilire altrove l'apertura di altre sedi operative.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione, che non persegue fini di lucro, si prefigge il raggiungimento dei seguenti scopi:
 - la collaborazione con autorità, enti, associazioni e abitanti alla risoluzione dei problemi riguardanti l'inclusione sociale;
 - l'organizzazione e lo sviluppo di attività formative inserite nel percorso di promozione di gruppi di "auto-mutuo" aiuto;
 - favorire e collaborare all'integrazione fra i vari interventi di carattere assistenziale e sanitario, attivati dai vari servizi e dal volontariato;
 - la promozione di attività adeguate e sostenibili di partecipazione e responsabilizzazione dell'utenza alla gestione del patrimonio abitativo;
 - la promozione di attività che consentano di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla crescita della persona in genere;
 - la promozione di attività di ricerca e analisi inerente alla "cultura del territorio";
 - la promozione di *social housing*;
 - la progettazione e attuazione di programmi di sostegno destinati ad accompagnare l'impatto degli interventi di riqualificazione sui nuclei familiari più deboli e disagiati in collaborazione con le istituzioni;
 - promuovere e favorire un incontro diretto tra le persone, consentendo così l'opportunità di esprimere le emozioni e i vissuti che accompagnano l'esperienza conflittuale;
 - proporsi come promotrice di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e sociali assolvendo alla funzione di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

29 2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, visite guidate culturali ed escursioni di educazione ambientale;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di materiale informativo, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- raccogliere e verificare le problematiche e le istanze promosse dagli abitanti e dai soggetti locali;
- richiedere informazioni e/o proporre soluzioni alle amministrazioni e ai servizi competenti;
- costruire insieme con la comunità locale le risposte più efficaci alle problematiche emergenti;
- svolgere attività di direzione sociale dei lavori in contesti di riqualificazione urbana;
- svolgere attività di segretariato sociale;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

L'Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività culturali istituzionali.

Art.3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- a. quote associative;
- b. contributi degli aderenti;
- c. contributi privati;
- d. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 4

Soci

1. Il numero di soci è illimitato. Sono soci i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. In particolare si distinguono tre categorie diverse di soci:
 - soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili quali membri del Consiglio Direttivo;
 - soci ordinari, i quali sono tenuti al pagamento della quota piena ed ai quali spetta il diritto di voto. Essi prendono parte alla vita sociale in modo attivo e continuativo e sono eleggibili quali membri del Consiglio Direttivo;
 - soci sostenitori, i quali sono tenuti al pagamento di una quota ridotta, per lo più simbolica, e non hanno diritto di voto, partecipano alla vita associativa occasionalmente.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio ordinario, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta, previo pagamento della quota annua, e decadono automaticamente il 31 dicembre dello stesso anno.
3. Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
4. La qualità di socio si perde:
 - a. per recesso;
 - b. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito (se la quota è prevista in statuto);
 - c. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

5. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
 - a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto:
 - a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c. ad accedere alle cariche associative.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;

Art. 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
 - b. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e. delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;

- 
- f. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
 4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
 5. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante lettera A.R., fax, o avviso in bacheca. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.
 6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
 7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, mentre quelle dell'Assemblea straordinaria sono valide con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Art.9

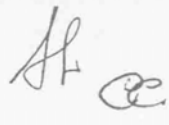
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque nominati dall'Assemblea dei soci, e scelti tra i soci fondatori e i soci ordinari.

Il Primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni. e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci fondatori e i soci benemeriti.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero comitato. Nel caso decada oltre la metà del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.



3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.



4. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a. curare l'esecuzione della deliberazione dell'Assemblea;
- b. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio;
- c. nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- d. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante lettera A.R., fax, o avviso in bacheca.

6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Gratuità delle cariche associative

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 3.

Art. 12

Norma finale

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore come previsto dalle norme vigenti.

Art. 13

Rinvio

1. Per quanto riguarda ciò che non è espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme vigenti in materia di volontariato.

x *[Signature]*

x *[Signature]*

x *[Signature]*

x *[Signature]*



L'anno 2011 il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 16,00 presso la sede sociale, sita in Via san Massimo, 53 di Torino, si è riunito, dietro invito del Presidente, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 - modifica statuto: nuova sede legale;

2 - Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Marina Didonè - Presidente;

Serena Terrone - Vice presidente;

Anna Salza - Tesoriere;

Chiara Casotti - Segretaria;



Assiste il segretario sig.ra Chiara Casotti

Il Presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola passando ad analizzare l'ordine del giorno predisposto.

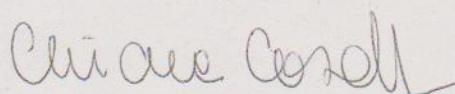
Punto1) Variazione indirizzo e sede legale

Il Presidente Sig.ra Didonè propone di variare la sede sociale da "via San Massimo, 53 Torino" a "via Sospello 161/21, Torino" e di riportare sullo statuto non l'intero nuovo indirizzo ma soltanto la città.

L'assemblea approva, all'unanimità, la variazione di sede e indirizzo e dello statuto.

Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, la seduta viene tolta alle ore 16,30

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
QUI DEPOSITATO, CHE AI SENSI DEL
ART. 16 DEL D.P.R. 26/04/1986 N. 131 SI
RILASCIATA ALLA PERSONA CHE PRECE-
DENTEMENTE NE ERA IN POSSESSO.**